

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE


Composta dai sig.ri Magistrati:

Dott. ssa Gianna Maria Zannella	Presidente Relatore
Dott. Tommaso Virga	Consigliere
Dott. Ernesto Capobianco	Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di secondo grado, iscritta la prima al n. r.g. 1541 dell'anno 2015 e la seconda al n.r.g. 2161/2015, trattenute in decisione all'udienza collegiale del 22.12.2017, vertenti rispettivamente la prima tra:



Ammissa alla prenotazione a debito
per la sola registrazione della sentenza
D.P.R. 26-4-1986 n.131 art. 59 lett. *ga*

E

Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri C.F. 80188230587

Elett. te dom.te in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura
Generale dello Stato

APPELLATE CONTUMACI

E la seconda tra

Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Elett. te dom.te in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura
Generale dello Stato che le rappresenta e difende per legge

APPELLANTI

E

Tutti i suindicati medici appellanti nel giudizio n. 1541/2015

rapp.ti e difesi dall'Avvocato Giovanni Romano per procura a margine della citazione
in primo grado ed elett.te dom.ti in Roma Via Valadier n. 43 presso lo studio del
predetto Avvocato

APPELLATI

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18820 del 25.9.2014.

Conclusioni:

come da rispettivi atti introduttivi dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di Roma ha riconosciuto in
favore di ciascuno dei medici odierni appellanti la somma di euro 6.714 per ciascun
anno di specializzazione nelle rispettive discipline mediche da ciascuno di loro
conseguita; ciò a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento dello Stato
Italiano che aveva recepito tardivamente ed in modo non corretto le Direttive CEE nn.
76/363/CEE del 16.6.1975 e n. 82/76/CEE del 26.1.1982, in tal modo incorrendo

nell'inadempimento di un'obbligazione preesistente per legge, ricondotta ad una forma di responsabilità di natura indennitaria per attività non antiggiuridica;

ha pertanto condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle relative somme in favore di ciascuno degli attori, in relazione alla durata di ciascun corso di specializzazione da costoro rispettivamente frequentato;

con la stessa sentenza il Tribunale ha riconosciuto gli interessi legali sul capitale, decorrenti dal 21.11.2007, data in cui gli attori depositarono istanza di fissazione d'udienza dinanzi al Giudice amministrativo, con la quale chiarirono la loro volontà di far valere il loro diritto nei confronti dell'Amministrazione, nell'ambito del giudizio amministrativo volto all'annullamento dei decreti attuativi della legge n. 370 del 1999;

con la stessa sentenza il Tribunale ha riconosciuto il maggior danno " costituito dall'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il saggio degli interessi determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 21.11.2007 al saldo", compensando le spese processuali tra le parti;

con l'appello notificato l'11.3.2015 alla Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli appellanti hanno chiesto:

a) la condanna delle appellate al pagamento in loro favore (eccezion fatta per il dott. Carmine Giuseppe Fanelli) delle somme già liquidate dal Tribunale in loro rispettivo favore a titolo di risarcimento del danno per il minor valore del loro titolo di studio e la mancata corresponsione della borsa di studio, oltre al pagamento degli interessi legali e del maggior danno dal 19.2.1992 o, in subordine, dal 26.5.2000;

b) la correzione dell'errore materiale nell'indicazione della dott. Paola Gatta, indicata in sentenza come Pier Paola Gatta;

c) la condanna delle appellate al pagamento in favore del dott. Fanelli della somma complessiva di euro 33.570, oltre agli interessi legali ed al maggior danno dal 19.2.1992 o, in subordine, dal 26.5.2000, poiché egli aveva conseguito la specializzazione di durata quinquennale in endocrinologia e malattie del ricambio, mentre il Tribunale gli aveva riconosciuto la somma di euro 26.856 in relazione alla specializzazione quadriennale in pediatria;

il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Avv. Giovanni Romano anticipatorio;

con separato appello, riunito all'udienza collegiale del 1[^].12.2017, la Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno convenuto in giudizio gli originari attori, odierni appellanti nel giudizio n.r.g. 1541/2015, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, i diritti fatti valere dagli attori fossero dichiarati prescritti, la loro domanda fosse respinta; in subordine, che fosse riconosciuto in loro favore il solo indennizzo nella misura di cui all'art. 11 l. del 1999 n. 370, con vittoria di spese processuali;

Rilevato che:

i medici appellanti quale primo motivo di appello hanno sostenuto di aver impugnato, sin dal 19.2.1992, dinanzi al T.A.R. il decreto del 17.12.1991 del Ministero della Sanita il quale – nel determinare quali medici specializzandi fossero destinatari delle suindicate Direttive comunitaria – aveva omesso di considerare coloro che, come gli odierni appellanti, già frequentavano un corso di specializzazione post laurea in medicina e chirurgia.

Essi, quindi, sin dall'impugnazione del predetto decreto, avevano manifestato la loro intenzione di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto ad un'adeguata remunerazione durante la frequenza delle scuole di specializzazione, quale riconosciuta dalle predette Direttive.

Gli interessi spettavano loro dal 19.2.1992 o in subordine, dal 25.6.2000.

A tale data i medici vittoriosi dinanzi al T.A.R., grazie al provvedimento del G.A. n. 601/1993 avevano impugnato il D.M. del 14.2.2000, il quale – in attuazione della legge n. 370 del 1999 – aveva dettato le scadenze per i medici specializzandi al fine di richiedere la borsa di studio loro spettante durante il periodo di specializzazione; anche in tal modo i medici odierni appellanti avevano manifestato la loro intenzione di ottenere la remunerazione loro spettante durante il corso di specializzazione;

quale **successivo motivo** hanno sottolineato l'errore in cui era incorso il Tribunale nel riportare il nome della dott. Paola Gatta e nell'individuare la specializzazione del dott. Fanelli;

quale ultimo motivo hanno censurato la compensazione delle spese processuali poiché sin dal 2009 si era consolidata la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità dello Stato per tardivo ed inesatto recepimento delle suindicate Direttive comunitarie;

le Amministrazioni appellanti nel giudizio riunito, hanno sostenuto, quale primo motivo di appello, che erroneamente il Tribunale aveva respinto la propria eccezione di

prescrizione, ritenendo che la prescrizione – nel caso di specie – avesse iniziato la sua decorrenza dal 21.11.2007 e che quindi, alla data della proposizione del giudizio, 3.8.2011, non si fosse maturata; la data del 21.11.2007 si identificava con quella in cui i medici avevano depositato istanze di fissazione d'udienza dinanzi al G.A., nell'ambito del giudizio di annullamento dei decreti attuativi della legge n. 370 del 1999.

Tuttavia, ad avviso delle appellanti, esse non avevano natura di atti di costituzione in mora.

Hanno aggiunto che nella specie avrebbe trovato applicazione l'art. 4 comma 43 della legge di stabilità 2012, l. del 2011 n. 183 e che la prescrizione sarebbe decorsa dall'immatricolazione di ciascun medico alla rispettiva scuola di specializzazione o al momento della scadenza delle singole mensilità;

quale secondo motivo hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe sottovalutato la circostanza che gli attori erano stati parte del giudizio definito con la sentenza del T.A.R. n. 601 del 1993 al cui giudicato lo Stato aveva dato esecuzione con la legge n. 370 del 1999, dilungandosi sulle modalità con le quali lo Stato avrebbe recepito le Direttive Comunitarie n. 75/362 CEE e 75/363/CEE e sulle modalità con cui il medico specializzando dovrebbe frequentare i corsi di specializzazione per poter ottenere l'adeguata remunerazione della loro formazione;

Ritenuto che:

pregiudizialmente l'Amministrazione legittimata è unicamente la Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al pari del giudizio di primo grado (Cass. del 2015 n. 6029);

esaminando in ordine logico-giuridico dapprima l'appello proposto nel giudizio n.r.g., 2161/2015, esso è infondato.

In ordine al motivo con il quale l'Amministrazione ha insistito nell'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.

E' pacificamente ammesso dall'Amministrazione (cfr. l'atto di appello) che i medici parti in causa sono stati destinatari della sentenza del T.A.R. n. 601/1993, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 735 del 1994 e dalla sentenza della S.C. n. 7410/1996 , con la quale – attraverso l'impugnazione del provvedimento richiamato in narrativa - era stata riconosciuta l'immediata applicabilità anche nei loro confronti delle Direttive Comunitarie più su richiamate, sebbene il d.lgs. n. 257 del 1991 le avesse dichiarate applicabili ai soli medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire

dall'anno accademico 1991/1992, con esclusione dei medici che – come le odierne parti in causa - alla data di entrata in vigore di tale d.lgs. già frequentassero corsi di specializzazione.

Gli odierni medici appellanti, quindi, sin dall'impugnazione del predetto decreto ministeriale del 17.12.1991, hanno chiaramente manifestato la volontà di ottenere l'adeguata remunerazione riconosciuta dalle Direttive Comunitarie ai medici specializzandi, che viceversa il d.lgs. n. 257/1991 ed il suo decreto attuativo avevano negato.

Al termine del predetto giudizio e dopo l'emanazione della legge n. 370 del 1999, i suddetti medici hanno impugnato dinanzi al T.A.R. il relativo decreto attuativo del 14.2.2000 con distinti ricorsi nn. 9581/2000 e 9589/2000, con i quali hanno nuovamente contestato la violazione del giudicato e la violazione dei loro diritti derivanti dal riconoscimento dell'adeguata remunerazione da parte delle Direttive Comunitarie.

I ricorsi sono stati dichiarati “ perenti” dal T.A.R. con i decreti nn. 29617/2010 e 29806/2010.

Orbene, dalla condotta dei medici emerge che in primo luogo essi hanno evidentemente apprezzato che con il d.lgs. n. 257/1991 il loro diritto era conculcato e, quindi, hanno contrastato i provvedimenti amministrativi attuativi di una fonte normativa che non aveva riconosciuto il loro diritto.

Pur dovendo quindi, far decorrere il termine di prescrizione del diritto all'adeguata remunerazione o, qual è il diritto fatto valere nel presente giudizio, il termine decennale del diritto al risarcimento del danno per l'errato recepimento delle Direttive Comunitarie dalla promulgazione del predetto d.lgs. n. 257 del 1991; da quando cioè essi hanno apprezzato che nessuno di tali diritti era stato loro riconosciuto, esso è stato interrotto, in successione, dai due distinti giudizi su citati.

In particolare, è stato interrotto per tutta la durata del primo giudizio amministrativo, poiché non può dubitarsi che le sentenze del T.A.R. e passate in giudicato abbiano deciso la controversia.

Il termine di prescrizione è stato nuovamente interrotto a decorrere dal deposito dei ricorsi nn. 9581/2000 e 9589/2000.

L'atto di interruzione della prescrizione non è a natura vincolata ed è a contenuto libero, cosicché può essere contenuto anche in un atto processuale, che è così ambivalente.

Esso è identificabile tutte le volte che la pretesa o la richiesta scritta di adempimento, la quale esponga chiaramente la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, sia diretta ad un soggetto, identificato quale obbligato: cfr., tra le tante: Cass. del 2015 n. 17123; Cass. del 2016 n. 7076.

Essa, quindi, non necessita di alcuna specifica individuazione della fonte del preteso diritto.

Afferma ancora la S.C.: “ la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in un altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando in quello pendente tale domanda non sia proponibile” : Cass. 4.8.2016 n.16293.

Quindi, nel caso di specie, la chiara volontà espressa dai medici nei due giudizi amministrativi su riassunti, di ottenere dall'Amministrazione, a qualunque titolo, il riconoscimento del loro diritto ad una adeguata remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione – quale definito dalla normativa comunitaria - ha avuto natura ed effetti di messa in mora del preteso debitore; a nulla rilevando, in contrario avviso, che i giudizi non abbiano avuto ad oggetto la domanda di risarcimento del danno o che in essi non sia stata parte l'Amministrazione che doveva ritenersi legittimata passiva rispetto a tale domanda, bensì un'altra Amministrazione.

A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20414 del 2016) ha infatti osservato:

In caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento.

Nel resto, basti osservare che l'atto interruttivo della prescrizione, allorché abbia i caratteri e gli elementi su descritti, può essere posto in essere anche in un contesto in cui non si discuta direttamente del diritto fatto valere, ma che sia ad esso strettamente collegato.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in un caso di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, che la domanda volta al suo annullamento (nell'assetto normativo anteriore alla l. del 2000 n. 205) esprime la volontà del danneggiato di contrastare l'azione autoritativa illegittima "...e quindi interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, successivamente esercitata dinanzi al Giudice ordinario" : Cass. 3.12.2014 n. 25572(è conforme Cass. S.U. del 2008 n. 9040).

D'altro canto, anche il Giudice delle leggi impone di valutare unitariamente la celebrazione di più giudizi, anche dinanzi a giurisdizioni differenti, allorquando essi abbiano ad oggetto domande affini, cosicché essi non possono considerarsi isolatamente e come se non fossero tra loro collegati, ai fini della tutela dei diritti.

"...Il principio delle incomunicabilità dei giudici, appartenenti ad ordini diversi, pur se comprensibile in altri momenti storici, è certamente incompatibile oggi, con fondamentali valori costituzionali: infatti la pluralità di giudici ha la funzione di assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale. Ciò indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti, per di più innervantesi su un riparto di competenze complesso ed articolato, è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione, o l'errore del giudice in tema di giurisdizione, può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda, con conseguente pregiudizio per il diritto alla tutela giurisdizionale e ad una ragionevole durata del processo": Corte Cost. del 2007 n. 77.

Cosicché, non può dubitarsi che le reiterate richieste dei medici, pur se hanno assunto volta per volta la forma dell'impugnazione di provvedimenti amministrativi e di domanda di risarcimento del danno, hanno contemporaneamente assunto altresì la forma dell'atto di messa in mora.

Ritornando a valutare l'impugnazione del su richiamato decreto attuativo con i ricorsi nn. 9581/2000 e 9589/2000, la prescrizione decennale del diritto fatto valere non si è maturata.

E' ben vero infatti che il giudizio instaurato con questi ultimi ricorsi si è concluso con i su citati decreti di perenzione del 2010 e che astrattamente potrebbe richiamarsi il disposto dell'art. 2945 III comma c.c. e, quindi, computare la sola interruzione

determinata dai ricorsi del 2000, ma non protrattasi sino al termine di tali giudizi., valutare cioè il suo solo effetto interruttivo immediato.

Tale conclusione non sarebbe tuttavia corretta, poiché non terrebbe conto di tutto quanto avvenuto in costanza di tale giudizio amministrativo.

La *ratio* dell'art. 2945 III comma c.c. risiede nell'intenzione del legislatore di non favorire il preteso titolare del diritto che si renda inerte, pur dopo l'introduzione del giudizio, nel coltivarlo; e, soprattutto, nella necessità di non sottovalutare l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato emessa in corso di causa (così diffusamente Cass. del 2006 n. 825).

Invece, nel caso di specie, il giudizio amministrativo è stato coltivato e, soprattutto, occorre tener conto di quanto segue.

Nel giudizio instaurato con i ricorsi risalenti al 2000 è intervenuta l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 269 del 23.6.2005 la quale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 11 della l. n. 390 del 1999 – sollevata dal T.A.R. – in quanto proposta sul presupposto che la norma fosse finalizzata all'attuazione dei giudicati formati dinanzi al T.A.R., mentre essa era invece finalizzata ad attuare profili economici dei giudicati stessi.

Ritiene la Corte che anche questa pronuncia rientri nel novero delle sentenze che definiscono il giudizio, di cui all'art. 2945 II comma c.c. e che, quindi il termine di prescrizione nuovamente decorso dal 2000, sia stato interrotto sino a tale pronuncia.

Dal 2005 al 2011, anno in cui la prescrizione è stata nuovamente interrotta con la proposizione dinanzi al Tribunale del giudizio per cui è appello, dieci anni non sono trascorsi e la prescrizione non è maturata.

In primo luogo, è fuor di dubbio che la pronuncia, pur avendo forma di ordinanza, ha avuto contenuto decisorio della questione incidentale di costituzionalità e che su di essa si sia formato il giudicato.

Inoltre, nell'interpretazione della Corte di legittimità, l'art. 2945 II comma c.c. non richiama unicamente la sentenza di merito che definisca in via definitiva il giudizio, quale momento finale che delimita, rispetto all'atto introduttivo, il lasso temporale durante cui la prescrizione non corre.

Osserva Cass. del 2007 n. 6239:

Al riguardo, premesso che l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale, purché idonea ad instaurare un valido rapporto processuale,

perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, non solo in merito, ma anche su questioni pregiudiziali di rito (come la giurisdizione, la competenza o il difetto di altri presupposti processuali), ovvero preliminari di merito (come la prescrizione), in quanto anch'essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale (Cass. 17 dicembre 1999, n.14243), occorre subito riconoscere che ai due atti giudiziari (sopra richiamati) del 13.2.1980 e del 13.10.1980 deve essere attribuita efficacia interruttiva "permanente", a norma dell'art.2945, secondo comma, c.c., ovvero fino alla data (28.4.1989) in cui è intervenuta la sentenza di questa Corte n.2033 del 1989 appunto, la quale ebbe a dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo ...

Tale giurisprudenza si è inoltre occupata dell'ulteriore questione per cui nel giudizio nel quale siano state emesse pronunce che non abbiano definito l'intera controversia, esso sia stato dichiarato estinto, cioè di una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, in cui i ricorsi sono stati dichiarati perenti dal G.A.

Prosegue la suindicata sentenza di legittimità: ... *In tema, infatti, di efficacia e di durata dell'interruzione della prescrizione per effetto della notificazione di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio, ove questo si estingua, comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione a partire dalla data dell'atto introduttivo stesso, ai sensi dell'art.2945, terzo comma, c.c., a meno che, però, nel processo non siano state pronunciate sentenze non definitive di merito, le quali non sono travolte, per espressa disposizione dell'art.310, secondo comma, c.p.c., dall'inefficacia che, conseguendo all'estinzione del giudizio, investe tutti gli atti compiuti, laddove tale salvezza, che, pertanto, comprende anche il prolungamento degli effetti interruttivi della prescrizione, riguarda ogni sentenza non definitiva che, pur risolvendo questioni processuali (come quella relativa alla giurisdizione), sia suscettibile di passare in giudicato (e sia, anzi, come nella specie, passata in giudicato) precludendo l'esame della stessa questione da parte di qualsiasi altro giudice (Cass. 28 novembre 1986, n.7040; Cass. 29 settembre 1999, n.10760; Cass. 26 agosto 2003, n.12509).*

Tali argomentazioni sono del tutto utilizzabili anche a proposito della suddetta ordinanza della Corte Costituzionale n. 269/2005, posto che anche la decisione su questione pregiudiziali, nella specie, di costituzionalità, sono suscettibili di passare in giudicato nello stesso processo;

ma vi è di più.

Nel giudizio amministrativo i cui ricorsi sono stati dichiarati perenti nel 2010 i medici

hanno depositato nel 2007 l'istanza di fissazione d'udienza, ^(doc. 13 del verbale) nella quale è richiamata ancora una volta la loro intenzione di agire per ottenere l'adeguata remunerazione e di ottenere, a tal fine, la fissazione di un'udienza.

Essa, quindi, non aveva solo valore di atto di impulso processuale, dovendo valutarsi l'intero suo contenuto.

E' incontestato che si sia trattato di un'istanza soltanto depositata in atti, in un giudizio con parti costituite, come ha osservato il Tribunale.

Orbene, ritiene questa Corte che a tale atto, conformemente a quanto osservato dal Tribunale, debba attribuirsi valore di atto interruttivo con effetto istantaneo.

A tal proposito non rileva che esso non sia stato portato a conoscenza del debitore personalmente.

L'atto interruttivo della prescrizione deve invero essere portato a conoscenza del debitore allorquando la volontà del creditore sia manifestata indipendentemente dal giudizio, poiché invero solo attraverso la sua comunicazione il debitore può essere edotto dell'intenzione del creditore di voler essere soddisfatto.

Le forme dell'atto interruttivo della prescrizione, quali ora individuate, non sono però le stesse, sempre ed in ogni caso; in particolare, non devono necessariamente essere uguali quando l'atto interruttivo sia emesso durante un giudizio con parti costituite.

In tal caso la parte, compreso il debitore, sta in giudizio tramite il ministero del Difensore e conosce in tale guisa tutti gli atti del processo.

Sarebbe del tutto irragionevole che in tal caso il debitore conosca tutti gli atti processuali, salvo una nuova messa in mora, emessa in corso di causa nella quale egli si sia costituito.

Ciò è incontestabile, alla luce del chiaro disposto dell'art.84 c.p.c. e mancando una norma che imponga la comunicazione al debitore personalmente dei soli atti processuali che abbiano anche natura di atti interruttivi della prescrizione in corso di giudizio e dopo la costituzione delle parti.

L'estinzione del processo esclude l'effetto di interruzione-sospensione previsto dall'art. 2945 secondo comma cod. civ. - per il quale, ove l'interruzione sia avvenuta a mezzo di notificazione dell'atto che dà inizio al giudizio o di proposizione di domanda in corso di causa, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio - mentre i singoli atti processuali (nella specie, la dichiarazione personalmente resa dal creditore in giudizio e risultante dal verbale del processo)

producono l'effetto interruttivo istantaneo se contengono l'espressione della volontà del creditore di perseguire il soddisfacimento del credito: Cass. del 2007 n. 14517, che ha avuto cura di osservare come debbano osservarsi criteri meno rigidi per individuare l'atto interruttivo quando il debitore sia già in mora (come nella specie); come la legittimazione passiva possa spettare in corso di giudizio anche al difensore; come ciò sia tanto più vero nel caso di debitore persona giuridica pubblica, dotato di propri uffici che curano i suoi interessi.

Per cui, dal 2007 ed indipendentemente dall'avvenuta perenzione dei ricorsi, la prescrizione sino al 2011 non si è maturata;

nel resto, l'appello dell'Amministrazione non solo non censura specificamente la sentenza di primo grado, rinnovando piuttosto la propria ricostruzione dell'istituto della adeguata remunerazione dei medici specializzandi; ma soprattutto, non è idoneo a scalfire la pacifica giurisprudenza della S.C. in ordine alla responsabilità dello Stato per tardivo, errato ed incompleto recepimento delle su citate direttive; alla configurabilità, nella specie, di un illecito da inadempimento di un'obbligazione preesistente per legge di natura indennitaria per attività non antiggiuridica, il quale fa sorgere nei medici specializzandi il diritto al risarcimento del danno; alla prescrizione decennale di siffatto diritto (Cass. S.U. del 2009 n. 9147 e successive conformi); a tale orientamento questa Corte si è attenuta in numerosissime pronunce ed intende darvi continuità;

è infondato anche il motivo di appello con il quale è stata richiamata la portata dell'art. 4 comma 43 della legge di stabilità 2012;

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. In riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la

direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2012):

Cass. n. 1917 del 2012;

esaminando l'appello dei medici, si osserva quanto segue;

sebbene sin dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado l'attrice

è stata indicata quale: _____ (dove tale nome è riportato in sentenza), risulta

dal certificato di laurea che l'odierna appellante si chiami

è altresì provato dal certificato in atti che il dott. _____ si è specializzato in endocrinologia e malattie del ricambio, specializzazione di durata quinquennale, cosicché deve riconoscersi in suo favore la somma di euro 33.570 per il titolo di cui è causa;

alla luce di quanto sin qui esposto, è fondato anche il motivo di appello con il quale i medici intendono ottenere gli interessi moratori dall'instaurazione del primo giudizio dinanzi al G.A., cioè dal 19.2.1992;

è generico il motivo di appello con cui i medici hanno lamentato di aver subito danno per il minor valore del loro titolo di studio e la mancata corresponsione della borsa di studio;

è fondato il motivo di appello con il quale si è censurata la sentenza di primo grado nel capo relativo alle spese; sin dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9147 del 2009, i diritti dei medici specializzandi sono stati ricondotti al paradigma del ■ risarcimento del danno da responsabilità per inadempimento di un obbligazione *ex lege* dello Stato, cioè ad una forma di responsabilità contrattuale, di natura indennitaria per attività non antigiuridica.

La questione è stata inoltre affrontata con dovizia di argomentazioni dalla S.C. a partire dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011 (tutte confermate dalla copiosa successiva giurisprudenza; riguardo alla quale basti qui menzionare, tra le altre, le pronunce: dell'anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813,

24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell'anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell'anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580.

Quindi, sin dall'instaurazione del giudizio di primo grado la questione non poteva più dirsi controversa, a differenza che in passato; né poteva parlarsi di questione complessa, visto che la Corte di Cassazione aveva risolto pressoché tutte le questioni attinenti alla natura del diritto fatto valere, della prescrizione, della sua durata e del suo termine iniziale.

Non può quindi che trovare applicazione l'ordinario criterio di soccombenza, non ricorrendo profili che possano giustificare la compensazione delle spese processuali; in riforma della sentenza impugnata, le spese processuali si liquidano pertanto come in dispositivo e devono porsi a carico dell'Amministrazione soccombente;

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai dottori indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.18820 del 25.9.2014. nei confronti della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sull'appello proposto dalla Repubblica Italiana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei medici indicati in epigrafe, nei giudizi riuniti nn. 1541/2015 e 2161/2015:

respinge l'appello proposto nel giudizio r.g. 2161/2015 ed accoglie l'appello proposto nel giudizio n.r.g. 1541/2015 per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata:

dichiara la sola legittimazione della Repubblica Italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

condanna in solido l'appellata al pagamento delle seguenti somme:

- in favore del dottor la somma di euro 33.568,70, oltre interessi legali dal 19.2.1992;

- condanna l'appellata al pagamento degli interessi legali su ciascuno degli importi rispettivamente riconosciuti in favore di tutti i medici appellanti dal 19.2.1992;
- corregge la sentenza di primo grado laddove l'attrice dott.ssa [] è indicata quale [], dovendo leggersi ed intendersi []
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore solidale degli appellanti, liquidate in euro 24.000 per il primo grado a titolo di onorari, oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro 22.000 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato Giovanni Romano il quale se ne è dichiarato anticipatario.

Roma, 22.12.2017.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Gianna Maria Zannella



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 20 GEN. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossana []